

Art. 3: Tutele in costanza di rapporto di lavoro

di D. Morena Massaini - Consulente del lavoro

<p>Comma 1: Applicazione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori</p>	<p>La Riforma prevede l'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della CIGS (e della relativa contribuzione) ad alcuni settori già interessati da estensioni del medesimo istituto mediante norme transitorie o modalità particolari, che con tale norma vengono quindi tutelati a regime.</p> <p>Le imprese interessate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
<p>Commi 2- 3: Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale</p>	<p>La legge di riforma prevede l'erogazione a regime, a decorrere dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito (già previsto dal D.L. n. 185/2008) a favore di specifiche categorie di lavoratori del settore portuale, in termini identici a quelli stabiliti da discipline transitorie per gli anni precedenti.</p> <p>Ai datori di lavoro e ai dipendenti, potenziali beneficiari dell'intervento in oggetto, vengono estese le misure di contribuzione previste per la CIGS, pari, rispettivamente, allo 0,6% e allo 0,3%.</p>
<p>Commi 4-13: Fondi di solidarietà bilaterali</p>	<p>Il Legislatore intende istituire fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.</p> <p>Entro l'anno 2013 deve essere realizzato un sistema che assicuri adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti. Si prevede l'obbligo, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. I fondi devono di assicurare ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o</p>

	<p>sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Possono essere previste anche ulteriori finalità quali una tutela integrativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'erogazione di assegni straordinari, la partecipazione al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.</p> <p>L'istituzione dei fondi - presso l'Inps - è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupino mediamente più di 15 dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.</p> <p>I fondi sono finanziati dal versamento di apposito contributo a carico dell'azienda.</p>
<p>Commi 14-18: Fondi di solidarietà bilaterali alternativi</p>	<p>Viene introdotto un modello di costituzione dei fondi di solidarietà <i>alternativo</i> a quello dei fondi di solidarietà bilaterali. Si prevede la facoltà, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di riforma, consolidati sistemi di bilateralità nonché in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, di adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dai dalla Riforma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Riforma.</p> <p>Accordi e contratti collettivi dovranno prevedere, tra l'altro, la misura dell'aliquota di finanziamento e le ulteriori prestazioni.</p> <p>Infine, in via sperimentale per il periodo 2013-2015 (nei limiti delle risorse stanziare) si prevede l'erogazione dell'ASPI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali "alternativi", ovvero a carico dei fondi di solidarietà bilaterali.</p> <p>La durata massima del trattamento, in ogni caso, non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile.</p>
<p>Commi 19-21: Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale</p>	<p>La Riforma prevede l'obbligo, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, di istituire un fondo di solidarietà residuale, nel caso in cui in tali settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di fondi di solidarietà bilaterali. Tale fondo è istituito, con decreto non</p>

	regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e ad esso contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
Commi 22-25: Contributi di finanziamento ai fondi di solidarietà	La legge specifica i criteri di ripartizione dei contributi di finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale: la contribuzione a carico del datore di lavoro è nella misura di 2/3 e a carico dei lavoratori nella misura di 1/3. Sono altresì previsti specifici contributi addizionali a carico del datore di lavoro in caso di erogazione degli assegni ordinari e straordinari di sostegno al reddito da parte dei fondi stessi, da calcolarsi in relazione alla misura delle prestazioni erogate.
Commi 26-41: isorse finanziarie dei fondi di solidarietà; Gestione dei fondi di solidarietà	Si tratta di norme volte a disciplinare la disponibilità finanziaria dei fondi. In particolare si evidenzia che i fondi di solidarietà bilaterali e il fondo di solidarietà residuale hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie. Altre norme riguardano, invece, la gestione dei fondi prevedendo la formazione di un comitato amministratore per ciascun fondo.
Commi 42- 43: Adeguamento dei fondi di solidarietà ex articolo 2, comma 28, della L. 662/1996	Si prevede l'adeguamento, mediante appositi decreti, della disciplina dei fondi di solidarietà in oggetto, alle specifiche disposizioni contenute nel provvedimento di riforma, sulla base di accordi e contratti collettivi da stipularsi entro il 30 giugno 2013.
Comma 44: Adeguamento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo	Si prevede l'adeguamento della disciplina del fondo in oggetto alle norme di riforma con decreto, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Comma 45: Adeguamento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto ferroviario	Si prevede l'adeguamento della disciplina del fondo in oggetto alle norme previste dalla Riforma, con decreto ministeriale, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.
Commi 46-47: Abrogazioni	Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) con decorrenza 1.1.2013: - misure volte a fronteggiare la crisi occupazionale nel settore del trasporto aereo, ed in particolare quella

	<p>riguardante il personale Alitalia</p> <ul style="list-style-type: none">- norme sulla concessione, in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di Cigs a favore del personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società derivate da queste ultime <p>b) con decorrenza 1.1.2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- norme sull'istituzione dei fondi bilaterali istituiti per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità- norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni- norme istitutive del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo- norme istitutive del fondo volto a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario.
<p>Commi 48 - 49: Fondo di solidarietà mutui prima casa</p>	<p>Le norme della Riforma intendono modificare la disposizioni inerenti il fondo in oggetto che opera con la finalità di consentire ai mutuatari, per i contratti di mutuo relativi all'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione, di chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. Le modifiche introdotte riguardano l'ampliamento della casistica nella quale opera la sospensione del pagamento delle rate; sono precisate, articolandole, le condizioni alle quali non opera detta sospensione; sono modificate le spese delle quali si farà carico il Fondo di solidarietà.</p>